

PROFESSIONISTI

Ammessa la STP unipersonale

di Alessandro Bonuzzi

Nonostante il legislatore, con l'allargamento della platea dei soggetti potenzialmente ammissibili al nuovo **regime forfettario**, abbia di fatto **scoraggiato**, sotto il profilo della convenienza fiscale, l'aggregazione dei singoli, la sempre maggiore **complessità** dell'attività che induce a una forte **specializzazione**, il numero crescente degli **adempimenti**, nonché la necessità di fornire ai clienti un "pacchetto completo" di servizi, rappresentano elementi che portano i professionisti a lavorare in *team* mediante la costituzione di **studi associati** o **società tra professionisti**.

La società tra professionisti consente di inserire nell'assetto societario, oltre che soci professionisti – ossia professionisti iscritti in ordini o collegi –, anche **soci non professionisti**, ossia **soci di capitale** – investitori - oppure **soci tecnici**, i quali svolgono sì un'attività lavorativa ma possono fornire esclusivamente **mansioni ancillari** rispetto all'attività della società; ad esempio, possono occuparsi della gestione delle **risorse umane** oppure dei **sistemi informatici**.

Ciò che deve essere sempre rispettata è la **proporzione** tra soci professionisti e soci non professionisti nell'ordine del rapporto di **due terzi** dei primi, sia in termini di **teste** sia nella **partecipazione** al capitale. In altre parole, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la **maggioranza di due terzi** nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci. Il venir meno della condizione della prevalenza dei soci professionisti rispetto ai soci non professionisti comporta lo **scioglimento** della società. Pertanto, supponendo quote di partecipazione identiche, è ammessa la STP composta:

- da un socio non professionista e almeno due soci professionisti;
- due soci non professionisti e almeno quattro soci professionisti;
- quattro soci non professionisti e almeno otto soci professionisti;
- eccetera.

Dal lato della tipologia societaria, va tenuto conto che le società tra professionisti possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle **società di persone**, sia ai tipi societari delle **società di capitali**, nonché al tipo della **società cooperativa**.

In tal senso, l'**articolo 10, comma 3, L. 183/2011** prevede che "*È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre*".

Si preme evidenziare che il generico riferimento al titolo V del libro V del codice civile consente di includere nel novero delle possibili scelte anche la **società semplice**. L'opzione per tale tipologia societaria permette, in sede di costituzione, di evitare i costi del **notaio**, potendo l'atto, nella stragrande maggioranza dei casi, essere redatto mediante **scrittura privata non autenticata**.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 2251 cod. civ.](#), “*Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti*” (ad esempio immobili).

Si noti, poi, che, sotto il profilo prettamente fiscale, la **società semplice STP** produce, diversamente dalle società commerciali STP, **reddito di lavoro autonomo** al pari di uno studio associato.

Invece, la costituzione di una STP sotto forma di **società di capitali** consente di **limitare la responsabilità patrimoniale** dei soci. Sempre per il generico riferimento dell'[articolo 10, comma 3, L. 183/2011](#) al titolo V del libro V del codice civile, un'opzione percorribile è anche quella della **Srl semplificata** di cui all'[articolo 2463-bis cod. civ..](#)

Non era chiaro se la STP avesse potuto assumere la forma di **società unipersonale** con unico socio professionista iscritto in ordini o collegi.

Il **CNDCEC** con la **nota PO 14/2019** ha risolto la questione in senso positivo, rispondendo ad un **quesito** del 26 gennaio 2019 con il quale è stato chiesto, appunto, se, in **presenza di socio unico**, la STP **possa continuare a esercitare la propria attività**.

Ebbene, a parere del Consiglio, in tale ipotesi la STP può continuare ad operare, evitando, quindi, sia lo **scioglimento**, sia la **cancellazione** dalla sezione speciale dell'Albo e dal Registro imprese. Ciò sempreché l'**unico socio** sia un **professionista iscritto all'Albo** e la società operi come **Srl o Spa**.

Invece, nel diverso caso in cui la STP sia stata costituita sotto forma di **società di persone**, vige in ogni caso l'obbligo di **ricostituire entro sei mesi** la **pluralità** dei soci, pena lo scioglimento e la cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo della società.

Seminario di specializzazione

LE START UP INNOVATIVE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)